

# Assicurazione responsabilità civile del Professionista



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
Prodotto: UNIPOLSAI PROFESSIONE - AVVOCATO  
RC PROFESSIONALE CASSA FORENSE

Data 01/01/2019 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna recapito telefonico: 051.5077111, sito internet: [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it), indirizzo email: [info-danni@unipolsai.it](mailto:info-danni@unipolsai.it), indirizzo PEC: [unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it](mailto:unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it). Società iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2017, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.752,83 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.223,47 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito [www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com), ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2017, è pari ad € 2.925,92 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.316,66 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 7.693,45 milioni e ad € 7.060,99 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2017, pari a 2,63 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia. E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.



## Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni; si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei massimali e/o delle somme assicurate concordate con il Contraente.

**Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?**

### OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO

#### RESPONSABILITÀ CIVILE

<b>Franchigia €2.500,00</b>	L'importo della franchigia previsto dal contratto si intende modificato in € 2.500,00 per ogni sinistro. La presente franchigia sostituisce le franchigie, se inferiori, di altre Condizioni di Assicurazione.
<b>Franchigia €5.000,00</b>	L'importo della franchigia previsto dal contratto si intende modificato in € 5.000,00 per ogni sinistro. La presente franchigia sostituisce le franchigie, se inferiori, di altre Condizioni di Assicurazione

## OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

### RESPONSABILITÀ CIVILE

<b>Amministratore di sostegno – Tutore di minore o interdetto – Curatore di inabilitato – Curatore di eredità giacente</b>	<p>A deroga di quanto previsto “dall’espletamento di funzioni di amministratore di sostegno, tutore di minore o interdetto, di curatore di inabilitato, curatore di eredità giacente” dei Rischi esclusi, sempreché il corrispettivo oggetto della presente garanzia rientri negli introiti dichiarati nella “Scheda di polizza”, l’Assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali e per i danni corporali e materiali cagionati a terzi in conseguenza di violazioni commesse dall’Assicurato, con colpa sia lieve che grave, nell’espletamento delle funzioni di amministratore di sostegno, tutore di minore o interdetto, di curatore di inabilitato e curatore di eredità giacente, svolte dall’Assicurato stesso nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative. L’estensione viene prestata fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e per anno assicurativo pari al massimale di polizza per i danni corporali e materiali con un sottolimito di € 150.000,00 per le perdite patrimoniali. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 5% per ciascun sinistro con un minimo non indennizzabile di € 2.500,00.</p>
<b>Gestore della crisi di sovraindebitamento</b>	<p>A parziale deroga di quanto previsto da “svolgimento di compiti e funzioni attribuiti agli organismi di composizione delle crisi ai sensi della Legge 3/2012 e del D.M. n° 202 del 2014 3” – Rischi esclusi, l’assicurazione vale anche per le attività inerenti le funzioni di “Gestore della Crisi” per l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento svolta secondo quanto previsto dalla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e dal D.M. n° 202 del 2014, in esito all’azione di rivalsa azionata dall’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento a seguito del risarcimento al terzo danneggiato, per perdite patrimoniali da questi subite a causa della condotta colposa dell’Assicurato.</p> <p>L’estensione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per le perdite patrimoniali colposamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto dei delegati e/o coadiutori, escluso il debitore (persona fisica o società) che abbia chiesto l’intervento dell’Organismo, nominati in ottemperanza alle disposizioni normative in vigore.</p> <p>Ad integrazione di quanto previsto dai Rischi esclusi, non è considerato terzo l’Organismo di appartenenza, ad eccezione di quanto sopra previsto relativamente all’azione di rivalsa dell’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento.</p> <p>L’estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza di € 350.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo.</p> <p>La garanzia vale per l’espletamento di numero massimo di 10 incarichi.</p> <p>La garanzia non vale per gli incarichi precedentemente ricoperti ed esauriti al momento della sottoscrizione della presente polizza.</p> <p>A deroga di quanto previsto dalla “Responsabilità solidale”, l’Assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone.</p>



### Che cosa NON è assicurato?

<b>Rischi esclusi</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP Danni.
-----------------------	---



### Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie contrattualmente indicati che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo.

- La garanzia base della Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE viene prestata con una franchigia assoluta a carico dell’Assicurato di € 500,00 per ciascun sinistro.
- La garanzia “Perdita Documenti”, limitatamente ai valori, nonché nei casi di furto e rapina, opera fino a concorrenza di un importo per sinistro di € 5.000,00 e per anno di € 20.000,00.
- La garanzia “Errato trattamento dei dati personali” viene prestata con l’applicazione di una franchigia di € 500,00 di ogni sinistro.

Sono altresì previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:

#### **RESPONSABILITÀ CIVILE**

L’assicurazione R.C. professionale - R.C.T. non comprende i sinistri:

- da furto, salvo quanto previsto da “Perdita documenti”;
- a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto da “Perdita documenti”;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- relativi al pagamento di sanzioni fiscali, multe od ammende direttamente inflitte all’Assicurato;

- relativi alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle Società;
  - conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
  - derivanti dall'esercizio di attività contabile e fiscale;
  - verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
  - derivanti dall'espletamento di funzioni di amministratore di sostegno, tutore di minore o interdetto, di curatore di inabilitato, curatore di eredità giacente;
  - derivanti dallo svolgimento di compiti e funzioni attribuiti agli organismi di composizione delle crisi ai sensi della Legge 3/2012 e del D.M. n° 202 del 2014;
  - conseguenti all'attività di membro del collegio sindacale;
  - conseguenti all'attività di membro del comitato per il controllo sulla gestione;
  - conseguenti all'attività di membro dell'organismo di vigilanza;
  - conseguenti all'attività di membro del consiglio di sorveglianza;
  - conseguenti all'attività di revisore legale dei conti e revisore dei conti in enti locali;
  - conseguenti all'attività di amministratore di società nonché di componente del comitato di sorveglianza di cui D.Lgs.270/1999;
  - conseguenti all'attività di responsabile di centri autorizzati di assistenza legale (C.A.A.F.);
  - conseguenti all'attività di commissario straordinario;
  - derivanti dalle attività di giudice di pace e di giudice onorario di tribunale.
- L'Assicurazione R.C. Professionale/R.C.T./R.C.O./R.C.I. non comprendono i sinistri:
- derivanti dalla presenza, uso, manipolazione di asbesto, amianto e/o di prodotti contenenti asbesto e/o amianto;
  - conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
  - verificatisi in occasione di terremoti, alluvioni, movimenti tellurici in genere e simili;
  - i rischi di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra..



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Denuncia di sinistro;</b> in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono comunicare entro <b>tre</b> giorni per iscritto all'Agente/Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o alla Direzione di UnipolSai la data, ora, luogo dell'evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l'importo approssimativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia devono essere anticipati con una comunicazione telefonica, fax o comunicazione e-mail diretta all'Agenzia, in caso di sinistro grave.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• comunicare per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione di UnipolSai la data, ora, luogo, conseguenze, descrizione, nome e domicilio dei danneggiati, eventuali testimoni del sinistro, entro tre giorni dalla data di avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza;</li> <li>• anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione fax o comunicazione e-mail diretta all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, in caso di lesioni gravi a persona o decessi.</li> </ul> <p>Inoltre il Contraente o l'Assicurato devono comunicare tempestivamente le notizie, richieste od azioni avanzate, relativamente al sinistro, dall'infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l'acquisizione di ogni elemento utile;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.</li> </ul> <p>Agli effetti dell'assicurazione di <b>RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO</b>, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della Legge infortuni sul lavoro, ferma restando la comunicazione, nei termini di cui al primo comma, di eventuali richieste di risarcimento avanzate dal prestatore di lavoro, dagli aventi diritto o dall'Istituto assicurativo.</p> <p>UnipolSai ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato. Infortuni sul lavoro, ferma restando la comunicazione, nei termini di cui al primo comma, di eventuali richieste di risarcimento avanzate dal prestatore di lavoro, dagli aventi diritto o dall'Istituto assicurativo.</p> <p>UnipolSai ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato.</p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da Enti/Strutture convenzionate con UnipolSai.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> Non è prevista alcuna forma di gestione dei sinistri da parte di altre imprese.</p> <p><b>Prescrizione:</b> i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il Risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.</p>
---------------------------------------	---

<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
<b>Obblighi dell'impresa</b>	<i>Non è contrattualmente previsto un termine per la liquidazione dei Sinistri e UnipolSai si impegna a farlo nel più breve tempo possibile.</i>



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>All'atto della stipulazione della polizza gli introiti relativi al precedente anno solare non superano l'importo dichiarato in polizza dal Contraente, si prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prima della scadenza di ogni rata annua il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto a UnipolSai l'ammontare degli introiti relativo al precedente anno solare; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una "fascia di introiti" diversa da quella dell'importo dichiarato in polizza;</li> <li>• il premio si intende automaticamente modificato in base ai coefficienti della Tabella riportata nel contratto e dovrà essere pagato alla consegna della polizza;</li> <li>• se al momento del sinistro l'importo degli introiti relativi all'anno solare precedente risulti compreso in una fascia superiore a quella dell'importo dichiarato in polizza, l'indennizzo dovuto da UnipolSai sarà liquidato in base alla regola proporzionale di cui all' art. 1898 del Codice civile;</li> <li>• UnipolSai ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni probatorie necessarie.</li> </ul> <p>Per gli Studi Associati ai fini del conteggio del Premio, l'Assicurato è tenuto a dichiarare l'ammontare complessivo degli introiti (al netto di Iva) fatturati sia come singolo professionista sia come studio associato.</p>
<b>Rimborso</b>	<i>In caso di recesso per sinistro, UnipolSai rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso.</i>



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
<b>Sospensione</b>	<i>Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di sospendere l'efficacia delle garanzie previste del contratto.</i>



### Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<i>Non è prevista per il Contraente la possibilità di recedere dal contratto in caso di ripensamento a seguito della stipulazione dello stesso.</i>
<b>Risoluzione</b>	<i>Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di risolvere il contratto.</i>



### A chi è rivolto questo prodotto?

*Il presente prodotto è rivolto alle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività professionale di Avvocato iscritte alla Cassa Nazionale Forense. Si tratta di soggetti con esigenza principale di protezione del patrimonio contro i rischi di responsabilità civile professionale.*



### Quali costi devo sostenere?

*La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 20,00% del Premio netto.*

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p><b>All'impresa assicuratrice</b></p>	<p>Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento della Società, dell'Agente o dell'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a:          UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti          Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI)          Fax: 02.51815353; e-mail: <a href="mailto:reclami@unipolsai.it">reclami@unipolsai.it</a>.          Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito <a href="http://www.unipolsai.it">www.unipolsai.it</a>.</p> <p>I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela.          E' possibile anche inviare il reclamo direttamente all'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell'elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società <a href="http://www.unipolsai.it">www.unipolsai.it</a> e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.</p> <p>Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Reclami e Assistenza Specialistica Clienti di UnipolSai deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori).</p>
<p><b>All'IVASS</b></p>	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it">tutela.consumatore@pec.ivass.it</a>.          Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>.</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li> <li>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;</li> <li>e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li> </ul>
<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b></p>	
<p><b>Mediazione</b></p>	<p>Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p>
<p><b>Negoziazione assistita</b></p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).</p>
<p><b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b></p>	<p>- Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet <a href="https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it">https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it</a> chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.</p>

### AVVERTENZE

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**